


Unione di Comuni Lombarda 'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano





Corpo Polizia Locale e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 111 DEL 25.11.22 REGISTRO GENERALE N° 1116 DEL 25.11.22 N° 96 DEL 25.11.22 DEL REGISTRO DEL SETTORE X N° 1043 DEL 25.11.22 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DI TRAFFICO INCIDENTALITA' E SICUREZZA STRADALE CON INDICAZIONI DI INTERVENTO E FATTIBILITA' SP 104 TRUCCAZZANO-ALBIGNANO ANNO 2023.

Il Responsabile del Settore X

Il sottoscritto Responsabile del Settore X ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

VISTI:

1'art. 109 del TUEL 267/2000;

il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" nr 08 del 01.06.2022 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore10–Polizia Locale Protezione civile al Dr. Insinga Lirio, con delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 c. 2 del D. Lgs.267/2000;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCLAM approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17.10.2016;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'UCLAM approvato con Deliberazione di G. dell'Unione n° 9 del 13.01.2017;
- il vigente Statuto dell'UCLAM;
- La deliberazione di Consiglio dell'UCLAM n° 2 del 05.04.22 d'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 51 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ai sensi art. 169 del Tuel ai soli fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;
- <u>Il Piano della Performance 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 58 del</u> 17.06.2022 riferito al Settore X;

- La deliberazione di Giunta Unione n. 86 del 07.07.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi per il periodo 2022- 2024 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ai fini della valutazione della Performance di cui al D.Lgs. 150/2001 e contestuale variazione alle dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili di Settore;
- La Deliberazione di Consiglio dell'UCLAM n° 8 del 26.07.2022 APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE NONCHE' APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2022/2024 EX ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I;

VISTO il principio della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal d.lgs 126/2014 il quale dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 5 del 27.02.17 d'approvazione del Regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

PRESO ATTO delle indicazioni della Giunta comunale di Truccazzano di richiedere un preventivo di spesa per la redazione delle analisi del traffico, incidentalità e sicurezza stradale con indicazioni d'intervento e fattibilità sulla S.P. 104 "Cassanese" e ipotesi d'intervento per la riduzione dell'incidentalità stradale;

CONSIDERATO che per quanto evidenziato in oggetto necessita individuare e dare incarico per quanto precede, e che all'interno dei Settori del Comune di Truccazzano non esistono soggetti che siano in possesso delle professionalità e competenze necessarie per effettuare la stesura delle analisi del traffico, incidentalità e sicurezza stradale con indicazioni d'intervento e fattibilità sulla S.P. 104 "Cassanese" e ipotesi d'intervento per la riduzione dell'incidentalità stradale; tale gestione è inserita nel PEG dello scrivente Settore X – cap 3253 denominato "SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA E STUDIO DEL SETTORE P.L. - FIN.TO AVANZO Cod. Bil 03.01-1.03.02.10.001;

RITENUTO procedere all'individuazione dell'operatore cui affidare il predetto incarico 2023 - (esclusi beni informatici e le categorie merceologiche individuate dall'art. 1, c. 7, del D.L95/2012 e dal DM 22/12/2015 per i quali sussiste l'obbligo delle convenzioni Consip o di altro soggetto aggregatore regionale);

VALUTATO che alla stregua dei principi giuridici in materia di appalti mutuabili dall'ordinamento comunitario, ora formalmente recepiti nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), gli affidamenti relativi ai servizi di studio, stesura, redazione sono assoggettabili alle

disposizioni del Codice dei Contratti – si richiamano le linee guida Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

- a comprova di quanto sopra esposto, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza comunitaria, anche in costanza della vigenza del vecchio codice (D.Lgs. 163/06), è stato sempre quello di far rientrare nell'attività di "impresa", ai fini dell'applicazione della disciplina sulla trasparenza e sulla concorrenza, qualsiasi attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto che la esercita e dalle modalità del finanziamento;
- detto orientamento è oggi espressamente recepito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del nuovo codice e si pone, indi, come principio cogente; infatti, l'operatore economico è definito come "una persona fisica o una persona giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori, opere, forniture di prodotti, la prestazione di servizi";
- nel senso sopra evidenziato si è espressa anche la Corte dei conti, sez. contr. Veneto (deliberazione n. 146/2013/Gest), che, già con riferimento al precedente Codice – D.Lgs. 163/2006, aveva affermato: "Non rimane quindi che prendere atto della specialità delle regole del codice dei contratti pubblici, per i quali, come noto, le regole del diritto civile si applicano solo in via suppletiva e residuale, ove cioè non diversamente stabilito dal codice. Alla riconosciuta prevalenza delle norme di matrice comunitaria, di cui il codice dei contratti rappresenta in questo ambito il fedele recepimento, consegue quindi una diversa ricostruzione del concetto di appalto pubblico: esso trova significativi momenti di divaricazione rispetto al modello civilistico, in cui a un diverso ambito oggettivo, costituito non solo dalla realizzazione dell'opera e/o del servizio, ma anche della fornitura, corrisponde una differente individuazione di soggetti che sono abilitati a realizzare l'opera, il servizio, la fornitura. Come si è visto, <u>la giurisprudenza amministrativa</u> sottolinea come "il prestatore di servizi non debba necessariamente, per dette fonti comunitarie, possedere un'organizzazione di impresa, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). Sul piano soggettivo, secondo le direttive europee in materia di affidamento dei contratti è operatore economico colui che, a prescindere dallo status giuridico, offre sul mercato le proprie prestazioni, non necessariamente nella forma imprenditoriale prevista dal nostro codice civile. Ed ancora l'articolo 3, commi 6 e 22 del D.Lgs. n. 163/2006 (oggi art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016) definiscono operatore economico come "una persona fisica, o una persona giuridica, [...] che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi". L'applicazione del codice degli appalti non presuppone infatti che la controparte dell'amministrazione sia un imprenditore, come dimostra la circostanza che esso distingue la figura dell'imprenditore da quella del prestatore di servizi (nell'ambito della più generale nozione di operatore economico); del resto, tipici appalti di servizi sono quelli che hanno ad oggetto servizi di progettazione (si pensi alla redazione di un piano urbanistico o di un progetto di opera pubblica) in cui la controparte dell'amministrazione può essere (e spesso è) appunto <u>un</u> libero professionista; ciò dimostra quindi che la disciplina del codice può applicarsi anche quando <u>l'amministrazione debba procurarsi la prestazione di un libero professionista.</u> [...] La conseguenza che se ne ricava è quella di un ampliamento e una estensione del concetto di appalto, in ambito pubblico, a tutta una serie di ipotesi in cui, come detto, il soggetto che realizza non è un imprenditore (e che secondo i canoni del codice civile in ambito privatistico sarebbero assimilati a prestazioni d'opera), e per converso a un restringimento delle fattispecie in cui si verifica l'affidamento di un vero e proprio incarico";

RILEVATO che l'affidamento del servizio di che trattasi è un affidamento annoverabile tra i cc.dd. "servizi intellettuali", senza attività che comportino rischi di particolare natura, rientrando pertanto nelle fattispecie esentative previste dall'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, per cui per esso non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza;

DATO ATTO che la tipologia del servizio di cui trattasi rientra, per natura e importo, nei contratti sotto soglia - importo inferiore a € 40.000,00 (€. Quarantamila/00) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, e che ai sensi dell'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 (€. Quarantamila/00) i Comuni possono precedere in modo autonomo;

DATO ATTO che le prestazioni contrattuali di cui è parola:

- non sono inserite nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, in quanto di importo inferiore a €. 40.000 (€. Quarantamila/00);
- non sono oggetto di singole convenzioni Consip in essere, né di convenzioni quadro stipulate da Aria Lombardia, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it e www.arcalombardia.it;
- sono escluse dall'applicazione del D.P.C.M. 11 luglio 2018 in quanto i servizi in oggetto non rientrano fra le tipologie ivi considerate;

VISTI l'art. 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/17 che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, e le ragioni che ne sono alla base, nonché il criterio di selezione delle offerte;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 Determinazione a contrarre in quanto:

- a) Il fine che s'intende perseguire è quello d'individuare l'operatore per la redazione delle analisi del traffico, incidentalità e sicurezza stradale con indicazioni d'intervento e fattibilità sulla S.P. 104 "Cassanese" e ipotesi d'intervento per la riduzione dell'incidentalità stradale;
- **b)** la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 32 c.7 e 80 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/17;

VISTO l'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) D.Lgs 18.04.16 n° 50 come da ultimo modificato con D. Lgs 56/17:

c.1 - l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice ecc;

- c. 2 Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi;
- c.3 nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- c.4 I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da rispettare il principio della rotazione in modo d'assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

CONSIDERATO che previo contatto, l'Architetto Giuseppe Di Giampietro, già incaricato c/o altre P.A. è in possesso di tutte le cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo ottimale lo studio di cui sopra L'incarico di cui all'oggetto, visto la sua particolare importanza e complessità di studio necessità di conoscenze ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non implica uno svolgimento di attività continuativa, bensì rappresenta una soluzione di specifiche problematiche legate all'incarico stesso; è temporaneo, in quanto legato al risultato richiesto ed atteso; il compenso connesso all'incarico è proporzionato all'attività che deve essere svolta; di fatto risulta in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e dei requisiti professionali richiesti;

PRESO ATTO che il citato professionista ha depositato un preventivo di spesa del servizio richiesto in data 23.11.22 riguardante "L'INCARICO DI ANALISI DI TRAFFICO, DI INCIDENTALITA' E SICUREZZA STRADALE, CON INDICAZIONI DI INTERVENTO E FATTIBILITA' SP 104 TRUCCAZZANO-ALBIGNANO ossia:

- a. Importo della prestazione: €. 7.881,46 (€. SETTEMILAOTTOCENTOTTANTUNO/46);
- **b**. Contributo integrativo 4% INARCASSA su €. 7.881,46: €. 315,26;
- **c**. IVA 22% su €. 8.196,72: €. 1.803,28;
- **d**. Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su €. 7.881,46: -1.576,29 euro;

Totale: \in 8.423,71 – spesa totale (a+b+c) = \in 10.000,00 (\in DIECIMILA/00);

DATO ATTO che l'arch. G. Di Giampietro:

- ha reso autodichiarazione sull'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice:
- ha sottoscritto in segno di accettazione il patto di integrità e il codice di comportamento dei dipendenti dell'UCLAM;
- ha attestato l'insussistenza del divieto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa, ivi citata come da documentazione in atti;

- ha assunto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale per gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 (€. Quarantamila/00) e per i lavori in amministrazione diretta è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO in considerazione di quanto sopra procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; principi e requisiti che necessariamente per ovvie ragioni tecniche e di conoscenza (vedasi C.V.) sono da individuare nella persona dell'Arch. G. Di Giampietro;

CONSIDERATO pertanto, che l'affidamento di che trattasi è motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., in ragione delle seguenti considerazioni:

□ rispondenza dell'offerta contrattuale a soddisfare l'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire

□ congruità del prezzo in raffronto alle finalità delle prestazioni;

□ in coerenza con quanto previsto da ANAC nei paragrafi 3.7 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4;

VALUTATO che, in riferimento al procedimento in oggetto, riconducibile – secondo il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – al processo denominato "Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture", sono state attuate le seguenti misure di prevenzione atte a prevenire i rischi ivi indicati:

formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione;

applicazione della normativa del Codice degli Appalti;

esperimento di indagine di mercato atta a verificare la congruità del prezzo e della qualità;

accettazione del patto di integrità da parte dell'operatore economico;

pubblicazioni in materia di trasparenza (da attuare ad avvenuta approvazione del presente atto);

ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile, di cui all'art. 147 bis, c. 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa:

VISTI:

- **a.** la deliberazione di Giunta dell'UCLAM n° 54 del 21.04.22 con la quale è stato approvato lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024;
- **b.** la deliberazione di Giunta Unione n. 74 del 09.05.2022, con la quale ha approvato in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022/2024;
- **c.** il D.Lgs 267/2000;
- **d.** il D.Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/17;

DATO ATTO che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

VISTO l'art. 1 del Decreto 3 aprile 2013 n 55 del MEF di "trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

RITENUTO opportuno procedere in conformità ai disposti normativi di cui sopra.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa evidenziato e qui recepito integralmente:

ADOTTARE determinazione a contrattare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per procedere ad incaricare un professionista per "L'INCARICO DI ANALISI DI TRAFFICO, DI INCIDENTALITA' E SICUREZZA STRADALE, CON INDICAZIONI DI INTERVENTO E FATTIBILITA' SP 104 CASSANESE TRUCCAZZANO-ALBIGNANO";

APPROVARE l'allegato preventivo d'offerta in atti, anche se non materialmente allegato quantificato in €. 10.000,00 (€. DIECIMILA/00) onnicomprensivo anno 2023;

AFFIDARE all'arch. Giuseppe Di Giampietro, PhD Webstrade - Iscritto all'ordine degli Architetti di Pescara con il n. 488 dal 07-1983 - sede legale via Inghilterra 4 - 65015 - Montesilvano (PE) - sede operativa in via Copernico 19 - 20094 Corsico (MI) - p.Iva: 01672130687 - cf: DGMGPP54R26F646G - Cod. Destinatario: M5UXCR1 incarico per quanto in oggetto indicato tramite piattaforma e-procurement Sintel di Aria S.p.A. Lombardia;

DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile Settore X Dr. Insinga Lirio;

DARE ATTO che il relativo contratto verrà stipulato dopo l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2023/2025 – esercizio 2023 e relativo impegno di spesa, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 e sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DARE ATTO che la presente procedura è identificata, ai sensi della legge n. 136/2010 e del d.lgs. 50/2016 s.m.i. con il Codice Identificato Gara (CIG) n° **Z4E38BC919**;

DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

DICHIARARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art. 147 bis, c.1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

INCARICARE il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, ivi compresa la pubblicità sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" e sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.. e comunicare all'incaricato, ad avvenuta pubblicazione, l'intervenuta efficacia dell'atto negoziale, ai fini dello svolgimento delle prestazioni;

AVVERSO il presente atto è ammesso unicamente il ricorso giurisdizionale davanti il Tar, entro 30 gg decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'atto ovvero della conoscenza dello stesso, ex art. 120 Dlgs. 104/2010 "Nuovo Codice del Processo Amm.vo";

DISPORRE l'invio:

- a. all'ufficio Segreteria per l'inserimento nel registro generale delle Determinazioni;
- c. la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico secondo la vigente normativa;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE X
L. Insinga
Documento firmato digitalmente
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.